



# COMUNE DI SOMMA VESUVIANA

## (Provincia di Napoli)

PROPONENTE: \_\_\_\_\_

AREA: Politiche dello Sviluppo e Commercio

Ufficio: \_\_\_\_\_

Proposta numero 31 del \_\_\_\_\_

Publicata all'Albo Pretorio

Per giorni 15 consecutivi a partire dal

\_\_\_\_\_

L'addetto alle affissioni

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 28/07/2011

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE APERTURE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL PUBBLICO. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER I DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI.

Oggi ventotto luglio duemilaundici ore 18,00 nella sala delle adunanze Consiliari della Sede Comunale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in Sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

Alla prima convocazione, con l'intervento dei Consiglieri Comunali appresso indicati, previo avvisi scritti notificati a domicilio a norma di legge, risultano presenti i sottoscritti:

Consiglieri	Presenti	Consiglieri	Presenti
Aliperta Luigi	Si	Di Palma Giuseppe	Si
Aliperta Gennaro	Si	Di Sarno Carmine	No
Allocca Alfonso	Si	Di Sarno Salvatore	Si
Allocca Mariano	Si	Esposito Riziero	No
Allocca Raffaele	No	Iorio Nunzio	Si
Auriemma Alfonso	No	Maione Raffaele	Si
Auriemma Pasquale	Si	Maione Umberto	Si
Beneduce Costantino	Si	Mocerino Antonio	No
Bottino Gennaro	Si	Pappalardo Luigi	No
Carotenuto Gennaro	Si	Parisi Antonio	Si
Cimmino Alessandro	Si	Piccolo Vincenzo	Si
Cimmino Luigi	Si	Polliere Mauro	No
Cimmino Michele	Si	Rianna Arturo	Si
D'Avino Sergio	Si	Sommese Giuseppe	Si
De Filippo Vittorio	Si	Tuorto Aniello	No
de Siervo Alessandra	Si		

Assegnati n. 30+1

In carica n. 30+1

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148) i signori consiglieri:

Presenti n. 23

Assenti n. 8

**Presiede** il dott. Rianna Arturo nella sua qualità di Vice Presidente .

**Assiste** il Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto .

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla proposta di deliberazione che segue, relativa all'oggetto.



***COMUNE DI SOMMA VESUVIANA***  
***PROVINCIA di NAPOLI***

***REGOLAMENTO COMUNALE***  
***DISCIPLINANTE LA***  
***PROGRAMMAZIONE DELLE***  
***APERTURE DEGLI ESERCIZI DI***  
***SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI***  
***E BEVANDE AL PUBBLICO***

## **INDICE**

### **Premessa e Finalità**

#### **TITOLO I – Disposizioni in materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande**

**Articolo 1 .....Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

**Articolo 2 .....Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande**

**Articolo 3 .....Requisiti per lo svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande**

**Articolo 4 .....Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

**Articolo 5.....Superficie dei locali**

**Articolo 6.....Pubblicità o trasparenza dei prezzi**

#### **TITOLO II – Rilascio dell'autorizzazione, requisiti strutturali e criteri di qualità'**

**Articolo 7 .....Requisiti strutturali e criteri di qualità**

**Articolo 8.....Zonizzazione**

**Articolo 9.....Prescrizioni ulteriori per i trasferimenti di sede**

**Articolo 10.....Prescrizioni ulteriori per la zona COM1/A// C1/A**

**Articolo 11.....Modalità di presentazione della domanda per il rilascio dell' autorizzazione per I ^  
apertura, ampliamento e il trasferimento di sede**

**Articolo 12.....Subingresso**

**Articolo 13.....Modalità di trasmissione della S.C.I.A. per le attività di somministrazione di  
alimenti e bevande non soggette a programmazione ai sensi dell'art. 64, DLgs 59/10**

**Articolo 14 ....Revoca dell'autorizzazione**

**Articolo 15.....Cessazione dell'attività**

**Articolo 16.....Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica**

**Articolo 17.....Sanzioni**

**Articolo 18.....Norme transitorie**

## PREMESSE E FINALITA'

1. Il presente Regolamento è adottato in applicazione del Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che ha abrogato l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287 ( art. 64, comma 10) ed in osservanza della Circolare del M.S.E. n. 3635 del 06.05.2010 e delle Risoluzioni n. 53422 e n. 61559 del M.S.E., rispettivamente del 18.05.2010 e del 31.05.2010.
2. Il presente Regolamento è adottato, atteso quanto articolato nel SIAD, contenente i criteri e gli indirizzi del Comune di Somma Vesuviana in materia di commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge della Regione Campania 7 gennaio 2000, n. 1 e del DLgs 114/98.
3. Esso ha come finalità quella di assicurare un corretto sviluppo del settore, adottando provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività.
4. Tale programmazione intende prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.
5. Gli obiettivi che si intendono perseguire con il presente regolamento sono:
  - a. la crescita qualitativa del livello di servizio all'utenza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  - b. la promozione di uno sviluppo diffuso sul territorio e contestualmente la tutela delle aree a maggior valenza artistico – monumentale;
  - c. la promozione di una cultura dell'ambiente, attenta alla riduzione degli impatti negativi di una attività produttiva o di servizio sul contesto circostante;
  - d. la promozione di una logica di equiparazione tra tutela dell'interesse individuale e garanzia del rispetto dell'interesse collettivo;
6. Ai sensi del dell'art, 64, comma 7 del Dlgs 26/03/2010, n. 59 sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
  - a. al domicilio del consumatore;
  - b. negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
  - c. negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - d. negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) legge 25 agosto 1991, n. 287 , nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
  - e. nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
  - f. esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
  - g. nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  - h. nei mezzi di trasporto pubblico.
7. Sono altresì escluse dalla programmazione le attività di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 ;

## TITOLO I°

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

#### Art. 1

##### Tipologia degli esercizi pubblici e di somministrazione di alimenti e bevande

1. I pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991 n. 287 sono distinti in:
  - a. **Tipo A:** esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  - b. **Tipo B:** esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  - c. **Tipo C:** esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  - d. **Tipo D:** esercizi tipo B, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolci, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.
3. È consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previo titolo abilitativo per legge.

#### Art. 2

##### Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Ai fini dell'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e di cui all'art. 1 del presente regolamento, tipologie A, B, D, dell'ampliamento di essi e del trasferimento di sede dei medesimi, l'intero territorio comunale è sottoposto a tutela e programmazione ai sensi del comma 3, art. 64 del Dlgs 26/03/2010, n. 59. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e di cui all'art. 1 del presente regolamento, l'ampliamento ed il trasferimento di sede dei medesimi, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Comunale competente, ai sensi della Circolare del M.S.E. n. 3635 del 06.05.2010 e delle Risoluzioni n. 53422 e n. 61559 del M.S.E., rispettivamente del 18.05.2010 e del 31.05.2010.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di cui all'art. 1, tipologie A, B, D, anche stagionale, è soggetto al rilascio dell'autorizzazione dall'Ufficio Comunale competente, intendendo per attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale, quella a svolgersi per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni consecutivi e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.
3. L'occupazione di suolo pubblico da parte dei titolari dei pubblici esercizi di cui alle tipologie A, B, D elencate nel presente regolamento all'art. 1, con strutture provvisorie -tavolini, sedie, ombrelloni, gazebo, pedane, fioriere, etc.- è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Comunale

ed acquisito il parere dell'Ufficio Urbanistica e del Comando di Polizia Municipale. La medesima occupazione non potrà essere superiore a giorni 120 e sarà soggetta al versamento da parte dell'istante della tassa d'occupazione di suolo pubblico ai sensi della vigente normativa comunale, oltre ulteriori diritti da versare all'Ente Comunale.

4. È subordinata alla S.C.I.A. ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.s. m.m. i.i., l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 7 dell'articolo 64 della del Dlgs 26/03/2010, n. 59. Resta fermo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 .
5. Le attività di cui agli Esercizi Pubblici di somministrazione alimenti e bevande, classificati all'art. 1, tipologie A, B, D, anche in forma stagionale, devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico e atmosferico, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici e della loro compatibilità ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi, di sorvegliabilità ai sensi del D, M, 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal D. M. 5 agosto 1994, n. 534, nonché delle vigenti norme contrattuali di primo e secondo livello relative al personale dipendente impiegato.
6. Le attività di cui agli Esercizi Pubblici, tipologie A, B, D e classificati all'art. 1 , anche in forma stagionale, devono essere svolte nel rispetto delle norme disciplinanti il Codice della Strada.
7. Le autorizzazioni, le S.C.I.A., relative alle attività di somministrazione di cui all'art. 1, tipologie A, B, D , si riferiscono esclusivamente ai locali e/o alle aree in esse indicati e sono subordinate al permanere dai requisiti di legge e alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
8. Le autorizzazioni, le S.C.I.A., di cui al presente regolamento, consentono l'esercizio dell'attività a tempo indeterminato; per le attività stagionali la validità è limitata al periodo indicato sul titolo autorizzatorio. Anche le autorizzazioni rilasciate per l'occupazione di suolo pubblico da parte dei titolari dei pubblici esercizi, tipologie A, B, D elencate nel presente regolamento, con strutture provvisorie -tavolini, sedie, ombrelloni, gazebo, pedane, fioriere, etc.- è limitata al periodo indicato sul titolo autorizzatorio.
9. Il rilascio dell'autorizzazione abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, che sarà consentita nel rispetto del d.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 ed in particolare:
  - \* 102 dB(A) LASmax;
  - \* 95 dB(A) LAeq
10. Il gestore di uno dei luoghi di cui agli esercizi pubblici dell'art. 1, tipologie A, B, D , verifica i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate negli artt. 4, e 6 del d.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215. Il gestore effettua le medesime verifiche anche dopo ogni modifica o riparazione dell'impianto elettroacustico. Il soggetto, diverso dal gestore, il quale utilizza autonomamente gli impianti, in base ad un titolo di godimento che non comporta la costituzione di rapporti di subordinazione o di collaborazione continuata o coordinata, risponde, in solido con il gestore, della violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento. La predetta violazione degli obblighi previsti è soggetta al sistema sanzionatorio disciplinato dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, artt. 9 e 10.
11. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

### **Art. 3**

#### **Requisiti per lo svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande**

1. Ai sensi dell'art. 71 del DLgs 59/10, non possono esercitare l'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande:

- a. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - d. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  - e. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - f. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
  3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
  4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
  5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
  6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
    - a. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
    - b. avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
    - c. avere esercitato in proprio l'attività relativa al settore merceologico alimentare e/o l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente;

- d. essere in possesso dell'iscrizione al R.E.C. di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, ottenuta per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375;
  - e. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
7. Nel caso di società, associazioni o organismi collettivi legalmente riconosciuti, i requisiti di cui al comma 6 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.
  8. Ai cittadini membri degli Stati dell'Unione Europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro della Comunità Europea, aventi sede sociale amministrativa centrale o il centro dell'attività principale nell'ambito dell'Unione Europea, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione.
  9. Ai cittadini extracomunitari, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, si applicano le disposizioni dell'art. 26 dei DLgs. 25 luglio 1998, a 286 e s.s. m.m. i.i. e artt. 39 e 49 dei D.P.R. 31 agosto 1999, n 394 e s.s. m.m. i.i.

#### **Art. 4**

##### **Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

1. Il Sindaco, previo parere delle Organizzazioni dei Pubblici Esercizi e delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, nonché delle Organizzazioni dei Consumatori, determina l'orario minimo e massimo di apertura e chiusura al pubblico degli e di somministrazione nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Sindaco può, altresì, adottare disposizioni in base alle quali possono essere assentite eventuali deroghe all'orario ordinario.
3. Il Sindaco può predisporre, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, nonché le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti maggiormente rappresentative e prevedere un orario differenziato in ragione delle diverse esigenze dei consumatori e delle caratteristiche del territorio, della stagionalità e della tipologia di attività esercitata, nonché in considerazione della superficie esterna dei locali in cui si esercita l'attività di somministrazione eventualmente interessata da concessione di occupazione suolo pubblico.
4. I titolari degli esercizi pubblici e di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio Comunale competente l'orario adottato, nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 1 e di renderlo noto al pubblico mediante l'esposizione di appositi cartelli ben visibili. Tale orario può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.
5. Gli esercizi possono osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere preventivamente comunicate all'Ufficio Comunale competente e rese note al pubblico mediante appositi cartelli ben visibili.
6. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

#### **Art. 5**

##### **Superficie dei locali**

1. Per superficie di somministrazione si intende la parte del locale destinata alla vendita e al relativo servizio per il consumo dei pasti e delle bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili ed altre

attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata ai locali di lavorazione, ai depositi, ai magazzini o agli uffici e ai servizi.

2. I locali dovranno essere adeguati ed idonei ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata e della superficie di essi.

## **Art. 6**

### **Pubblicità o trasparenza dei prezzi**

1. Il titolare dell'attività avrà l'obbligo di pubblicizzare i prezzi, per i prodotti destinati alla somministrazione, con le seguenti modalità:
  - a. mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella in tutti i casi di somministrazione di alimenti e bevande ivi comprese le attività di ristorazione;
  - b. mediante esposizione della tabella anche all'esterno del locale o comunque in maniera tale che sia leggibile dall'esterno dello stesso, con esclusione della carta dei vini limitatamente alle attività di ristorazione, e sempre nel rispetto della normativa vigente; la suddetta esposizione deve essere comunque rientrante nello spazio di occupazione di suolo pubblico, qualora assegnato e con divieto di affissione sui muri esterni dei fabbricati.
2. Nei casi di somministrazione di alimenti e bevande con offerte di menù completi a prezzo prefissato, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per il servizio, il coperto, le bevande e quant'altro non sia compreso nell'offerta al pubblico ed appositamente pubblicizzato nell'offerta medesima.
3. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella e/o il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio con modalità tali da rendere il prezzo facilmente comprensibile al pubblico. E' inoltre fatto divieto di aggiungere costi aggiuntivi per il coperto.
4. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve rendere noti al pubblico i prezzi dei prodotti destinati alla vendita per asporto, ovunque collocati, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, fatti salvi i casi in cui i prezzi di vendita al dettaglio sono indicati in maniera chiara e facilmente visibile sui prodotti stessi.
5. E' inoltre obbligatorio indicare, in modo facilmente visibile nel listino prezzi la presenza di prodotti surgelati e/o congelati

## **TITOLO II°**

### **RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE - REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI DI QUALITÀ'**

## **Art. 7**

### **Requisiti strutturali e criteri di qualità**

1. Il rilascio dell'autorizzazione per le nuove aperture, anche a carattere stagionale, ampliamenti e per i trasferimenti di sede degli esercizi pubblici di cui all'art. 1 del presente regolamento, tipologie A, B, D, è subordinato sempre, oltre al possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3 ed al possesso dei requisiti strutturali di cui a seguire, al rispetto dei criteri di qualità di cui al comma 3 del presente articolo, anche nel periodo successivo all'avvio dell'attività e fino alla cessazione della stessa. Ad ogni criterio di qualità è attribuito uno specifico punteggio. La somma dei punteggi assegnati ai suddetti criteri è pari a 200. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2 del presente regolamento, è subordinato alla verifica congiunta della sussistenza dei requisiti strutturali, della compatibilità dell'esercizio pubblico con la **ZONA** di esercizio dell'attività, così come disposto dal successivo articolo 8 e per superficie di somministrazione e del raggiungimento del punteggio minimo previsto. Il rilascio dell'autorizzazione per le nuove aperture, anche a carattere stagionale, ampliamenti e per i trasferimenti di sede degli esercizi pubblici di cui all'art. 1 del presente regolamento, tipologie A, B, D, dovrà essere

sempre subordinato al rispetto dei sotto elencati **requisiti strutturali**, oltre che degli obblighi normativi inerenti la sicurezza dei locali e la loro igienicità e fruibilità:

- a. Raccolta differenziata dei rifiuti tramite cassonetti differenziati all'interno del locale;
  - b. Per esercizi con superficie totale dei locali di somministrazione >250 mq, presenza di uno spazio dedicato allo stoccaggio dei rifiuti non organici;
  - c. Pulizia costante dei locali e dei servizi igienici;
  - d. Filtraggio all'esterno degli odori, certificato da tecnico iscritto all'albo professionale;
2. Il rilascio dell'autorizzazione per le nuove aperture, anche a carattere stagionale e per i trasferimenti di sede in zone del territorio sottoposte a programmazione, è subordinato al rispetto dei **criteri di qualità** di sotto elencati:

- a. Attestato di partecipazione del titolare o del rappresentante legale in caso di società (o del preposto all'attività commerciale, se non coincidente con il primo) a uno o più corsi di specializzazione professionale nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.....p.ti 5
- b. Possesso di attestato di formazione come R.S.P.P. di cui al DLgs n 81/2008 e s.m.i. da parte del titolare o del rappresentante legale in caso di società.....p.ti 5
- c. Area giochi per bambini coperta e/o scoperta opportunamente attrezzata e a norma con gli standard di sicurezza vigenti.....p.ti 5
- d. Presenza fasciatoio nei bagni.....p.ti 5
- e. Climatizzazione del locale.....p.ti 30
- f. Utilizzo di apparecchiature e strumenti per il risparmio di energia elettrica e termica:
  - a. impianti solari per la produzione di energia elettrica, calore ed acqua calda sanitaria e/o generazione di energia da altre fonti rinnovabili.....p.ti 5
  - b. illuminazione Led.....p.ti 5
  - c. spegnimento automatico dell'impianto di riscaldamento e/o condizionamento/ e delle luci nei disimpegni e scale e nei servizi igienici.....p.ti 5
  - d. caldaie premiscelate, caldaie a cippato e a biomasse, pompe di calore.....p.ti 5

**TOTALE** p.ti 20

*Il punteggio totale conseguito è uguale alla somma dei punteggi parziali ottenuti*

- g. Utilizzo di sistemi per il risparmio idrico
  - a. Impianti dotati di temporizzatori/sensori di prossimità per l'arresto automatico del flusso d'acqua dopo un tempo predeterminato.....p.ti 5
  - b. Rubinetteria che consenta una regolazione precisa e veloce del flusso d'acqua.....p.ti 5
  - c. Orinatoi che utilizzino sistemi senz'acqua o dispongano di un dispositivo di risciacquo automatico o manuale che permetta il risciacquo del singolo orinatoio solo in caso d'utilizzo.....p.ti 5
  - d. Sistemi di riciclo dell'acqua per usi non potabili e/o serbatoi acqua per riserve idriche....  
.....p.ti 5

**TOTALE** p.ti 20

*Il punteggio totale conseguito è uguale alla somma dei punteggi parziali ottenuti*

- h. Disponibilità di parcheggi su area di proprietà privata adiacente o distante dal pubblico esercizio a non più di 300 mt lineari, non inferiore alla superficie di somministrazione.....p.ti 20

*La misurazione della distanza di cui al presente criterio si effettua in ml, da numero civico principale a numero civico principale, seguendo il percorso accessibile a piedi più breve con attraversamento delle strade ad angolo retto , non seguendo necessariamente gli attraversamenti pedonali .*

- i. Assenza di videogiochi/apparecchi automatici.....p.ti 35
- j. Descrizione nei banchi espositivi o nel menù di tutti gli ingredienti usati e della loro provenienza.....p.ti 10
- k. Presenza di menù in diverse lingue.....p.ti 5
- p. Servizio di vigilanza esterna/videosorveglianza dei locali durante l'orario di apertura.....p.ti 40

## Art. 8

### Zonizzazione

1. Ai fini del rilascio di autorizzazione per le nuove aperture, anche a carattere stagionale e per i trasferimenti di sede e di cui all'art. 1 del presente regolamento, tipologie A, B, D, l'intero territorio del Comune è suddiviso nelle seguenti **ZONE**, coincidenti con le zone di compatibilità individuate nel SIAD e riportate nelle allegate tavole grafiche:
  - **COM1/A** :comprende le aree più antiche della città, di particolare pregio storico-ambientale in cui è prevalente il servizio commerciale di prossimità: è inclusiva del Centro Storico della Città; è compatibile con l'insediamento di nuovi esercizi pubblici di cui all'art. 1 e con l'ampliamento o il trasferimento di quelli preesistenti entro il limite di 100 mq di superficie di somministrazione. In esse è possibile il recupero di locali esistenti situati sotto il piano stradale, consentendo il conseguente incremento di cubatura, ma nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza
  - **C1/A**: comprende antichi edifici residenziali isolati, costituenti emergenze rurali di rilevanza storico-architettonica. In tali zone è possibile l'insediamento di nuovi esercizi pubblici di cui all'art. 1 e con l'ampliamento o il trasferimento di quelli preesistenti negli edifici o parte di edifici esistenti con destinazione d'uso residenziale, a seguito del mutamento di destinazione d'uso, conseguito in forza del disposto dell'art. 6 della L.R. n° 21 del 10 dicembre 2003. Per gli edifici o parte di essi con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, in variante alle specifiche norme di PRG, e a condizione dell'approvazione preventiva dell'apposita e necessaria variante urbanistica da parte delle Autorità competenti, sarà possibile l'insediamento di nuovi esercizi pubblici di cui all'art. 1, tipologie A, B, D, e l'ampliamento o il trasferimento di quelli preesistenti . In tali zone è possibile il recupero di locali esistenti situati sotto il pianostradale, consentendo il conseguente incremento di cubatura, ma nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. In tale zona l'insediamento di nuovi esercizi pubblici di cui all'art. 1, l'ampliamento o il trasferimento di quelli preesistenti sarà subordinato alla preventiva acquisizione dei pareri ed autorizzazioni, certificazioni o quant'altro attenga il rispetto dei vincoli di zona comunali e sovraordinati insistenti sull'area di localizzazione dell'attività medesima
  - **COM1/ COM2**: compatibili con l'insediamento di nuovi esercizi pubblici, con l' ampliamento o il trasferimento di quelli preesistenti , tipologie A, B, D, di cui all'art. 1. In tali zone sarà possibile il recupero dell'edificato esistente in cui impiantare attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. In esse l'insediamento di nuovi esercizi pubblici di cui all'art. 1, l'ampliamento o il trasferimento di quelli preesistenti sarà subordinato alla preventiva acquisizione dei pareri ed autorizzazioni, certificazioni o quant'altro attenga il rispetto dei vincoli di zona comunali e sovraordinati insistenti sull'area di localizzazione dell'attività medesima
  - **C1/C2**: comprende nuclei residenziali sparsi, immobili industriali dismessi, costruzioni con attività da delocalizzare. È compatibile con l'insediamento di nuovi esercizi pubblici di cui all'art. 1, tipologie A, B, D e con l'ampliamento o il trasferimento di quelli preesistenti, negli edifici o parte di edifici esistenti con destinazione d'uso residenziale, in seguito al mutamento di destinazione d'uso, conseguito in forza del disposto dell'art. 6 della L.R. n° 21 del 10 dicembre 2003. Per gli edifici o parte di edifici con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, in variante alle specifiche norme di PRG, e a condizione dell'approvazione preventiva dell'apposita e necessaria variante urbanistica da parte delle Autorità competenti, sarà possibile l'insediamento dei predetti esercizi pubblici di cui all'art. 1, tipologie A, B, D e l'ampliamento o il trasferimento di quelli . In tali zone l'insediamento di nuovi esercizi pubblici di cui all'art. 1, l'ampliamento o il trasferimento di quelli

preesistenti sarà subordinato alla preventiva acquisizione dei pareri ed autorizzazioni, certificazioni o quant'altro attenga il rispetto dei vincoli di zona comunali e sovraordinati insistenti sull'area di localizzazione dell'attività medesima.

- **C3:** comprende immobili industriali dismessi e cave di sabbia dismesse, costruzioni con attività da delocalizzare. In tali zone è consentito, negli edifici o parte di edifici esistenti con destinazione d'uso residenziale, l'apertura di nuovi esercizi pubblici all'art. 1, tipologie A, B, D, l'ampliamento o il trasferimento di quelli preesistenti, in seguito al mutamento di destinazione d'uso, conseguito in forza del disposto dell'art. 6 della L.R. n° 21 del 10 dicembre 2003. Per gli edifici o parte di edifici con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, in variante alle specifiche norme di PRG, e a condizione dell'approvazione preventiva dell'apposita e necessaria variante urbanistica da parte delle Autorità competenti, sarà possibile l'insediamento di nuovi esercizi pubblici di cui all'art. 1, tipologie A, B, D, l'ampliamento o il trasferimento di quelli preesistenti. In tali zone l'insediamento di nuovi esercizi pubblici di cui all'art. 1, l'ampliamento o il trasferimento di quelli preesistenti sarà subordinato alla preventiva acquisizione dei pareri ed autorizzazioni, certificazioni o quant'altro attenga il rispetto dei vincoli di zona comunali e sovraordinati insistenti sull'area di localizzazione dell'attività medesima.
2. In tutte le **ZONE** elencate e di riscontro ai soli criteri di qualità di cui all'art. 7 precedente, l'ottenimento dell'autorizzazione per le nuove aperture, anche stagionali, per gli ampliamenti e per i trasferimenti di sede è subordinato al raggiungimento di un totale di **punti 120**.

## Art. 9

### Prescrizioni ulteriori per i trasferimenti di sede

1. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 7, ai trasferimenti di sede di attività già in essere alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si applica una riduzione del 4 0% del punteggio minimo previsto.

## Art. 10

### Prescrizioni ulteriori per la zona COM1/A// C1/A

1. Per tutelare le risorse formali della città, valorizzandone i caratteri specifici e la qualità storico artistica e ambientale del tessuto urbano preesistente, l'apertura di nuovi esercizi pubblici di cui all'art. 1 del presente regolamento, tipologie A, B, D, l'ampliamento o il trasferimento di quelli preesistenti e ferme le disposizioni di cui all'art. 8, nella COM1/A e C1/A, è subordinata al rispetto delle norme relative alle caratteristiche morfologiche di insegne e vetrine e degli elementi di arredo esterno di cui al presente articolo.
2. L'aspetto esteriore degli esercizi pubblici non dovrà mai interferire con i caratteri architettonici degli edifici in cui l'esercizio è inserito, compromettendone la riconoscibilità. Dovrà sempre rispondere ai seguenti criteri minimi:
- \* **Vani d'accesso:** i vani d'accesso ai pubblici esercizi devono essere conservati o ripristinati nelle dimensioni e forme originarie; il paramento murario attiguo al vano d'accesso dell'esercizio non potrà essere trattato con rivestimenti o colori estranei all'edificio ed al contesto urbano. Le cornici in pietra dei vani d'accesso non dovranno essere colorate.
  - \* **Vetrine:** le vetrine interne dovranno essere arretrate almeno di 10 centimetri dal filo murario del vano in modo da non interferire con eventuali cornici in pietra o di intonaco a forte spessore. Le vetrine esterne potranno essere realizzate soltanto di tipo mobile, su portelloni o comunque su supporto proprio in modo da non intaccare i paramenti murari.
  - \* **Insegne:** le insegne di norma dovranno essere interne al vano d'accesso; sono ammissibili insegne esterne fissate ai pieni murari, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc... immediatamente sopra le forature, con larghezza ad esse uguale. L'illuminazione

delle insegne dovrà essere di tipo indiretto. Non sono consentite insegne a plafone luminoso: sono consentite insegne a filamento di neon; sono consentite insegne a caratteri singoli, retroilluminati, di modeste dimensioni, fissate ai pieni murari. Le insegne a bandiera sono consentite solo per farmacie e tabaccherie.

- \* **Tende:** le tende ed i bracci di sostegno dovranno essere contenute entro i vani. Particolare attenzione dovrà attribuirsi ai colori che dovranno armonizzarsi con quelli del fabbricato.
  - \* **Pensiline:** le pensiline e le cornici, di nuovo impianto e sporgenti dai paramenti murari, non sono mai consentiti. Sono consentiti sporti minimi sulle insegne a supporto di apparecchi per illuminazione indiretta
  - \* **Impianti:** i terminali degli impianti di condizionamento dovranno essere contenuti all'interno dei vani e opportunamente occultati con sistemi grigliati.
  - \* **Chiusure:** sono consentiti sistemi di chiusura ad ante, serrande verticali, cancelli retrattili orizzontali in ferro e/o legno. Verniciati in tinte scure, preferibilmente nei colori grigio, blu, verde, bruno. Sono esclusi sistemi di chiusura in plastica ed alluminio.
3. Le norme di cui al precedente comma non si applicano in caso di allestimenti relativi a progetti unitari di strada concordati e approvati dagli Uffici competenti.

## Art. 11

### Modalità di presentazione della domanda per il rilascio dell' autorizzazione per I<sup>a</sup> apertura ampliamento e trasferimento di sede

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione alla nuova apertura anche stagionale, all'ampliamento o al trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione, sottoscritta dal richiedente, e comunque, nel caso di società, associazioni o organismi collettivi legalmente riconosciuti, dal legale rappresentante, deve essere indirizzata all' Ufficio Comunale competente, utilizzando i moduli appositamente predisposti, il cui schema è parte integrante del presente regolamento o essere redatta in conformità a tali modelli.
2. Ferme restando le modalità di presentazione di cui al precedente comma 1, la domanda di autorizzazione e la documentazione da allegare alla stessa possono essere presentate anche su supporto informatico.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche a carattere stagionale, all' ampliamento o al trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione, sottoscritta dal richiedente, e comunque, nel caso di società, associazioni o organismi collettivi legalmente riconosciuti, dal legale rappresentante, contiene i seguenti elementi essenziali:
  - \* generalità del richiedente o del rappresentante legale in caso di società, associazione o altri organismi collettivi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e Codice Fiscale e, Partita I.V.A, numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio);
  - \* Indicazione dell'ubicazione del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;
  - \* Indicazione dell'attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale;
  - \* indicazione del recapito ove si desiderano ricevere le comunicazioni relative alla procedura, se diverso dalla residenza, con l'obbligo di comunicare eventuali variazioni,
  - \* nell'istanza, a pena di improcedibilità, deve essere autecertificato ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.s. m.m. i.i. il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento da parte del richiedente e comunque, nel caso di società, associazioni o organismi collettivi legalmente riconosciuti, dal legale rappresentante, da eventuale altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

**4. alla istanza devono essere allegati:**

- \* copia dell'atto costitutivo, nel caso di società, associazione o altro organismo collettivo e C.C.I.A.A in validità;
- \* planimetria quotata del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione e relazione relativa a firma di ingegnere, architetto o geometra iscritti all'Albo, contenente tutte le certificazioni relative al soddisfacimento dei requisiti strutturali di cui all'articolo 7, nonché descrivente puntualmente i criteri di qualità in grado di conseguire e di cui sempre al medesimo art. 7. La planimetria del locale dovrà riportare in scala la distinzione degli spazi in cui si svolgono le attività, anche non di somministrazione, con precisa e dimensionata allocazione degli arredi e delle attrezzature in genere.
- \* attestazione a firma di ingegnere, architetto o geometra iscritti all'Albo di conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica e sanità amministrativa, ai regolamenti edilizi, agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza ai sensi del DLgs 81/08 e s.s.m.m.i.i. e sorvegliabilità.
- \* certificato di destinazione d'uso, agibilità e compatibilità dell'immobile in cui si intende svolgere l'attività;
- \* autorizzazione/provvedimento di immissione in fogna;
- \* modello per la registrazione ai sensi del Regolamento C.E. n. 852/2004 in triplice copia, debitamente compilato in ogni sua parte e recante la l'intera documentazione richiesta a corredo;
- \* documentazione attestante il possesso del requisito professionale di cui al predetto art. 3, dal richiedente o da altra persona preposta all'attività di somministrazione;
- \* ricevuta del versamento di euro 300,00 C/C 17035809 intestato al Comune di Somma vesuviana – Servizio Tesoreria- per diritti di istruttoria;

**Art. 12**

**Subingresso**

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.
2. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione è segnalato all'Ufficio Comunale competente con S.C.I.A., sottoscritta dal richiedente, ai sensi dell'art. 49, comma 4bis della L. 122/10 e comunque, nel caso di società, associazioni o organismi collettivi legalmente riconosciuti, dal legale rappresentante, utilizzando i moduli appositamente predisposti il cui schema è parte integrante del presente regolamento o essere redatta in conformità a tali modelli.
3. Ferme restando le modalità di presentazione di cui ai precedente comma 1, la S.C.I.A e la documentazione da allegare alla stessa possono essere presentate anche su supporto informatico.
4. La S.C.I.A per il subingresso, sottoscritta dai richiedente, e comunque, nel caso di società, associazioni o organismi collettivi legalmente riconosciuti, dal legale rappresentante, deve contenere i seguenti elementi essenziali:
  - \* generalità del richiedente o del rappresentante legale in caso di società, associazione o altri organismi collettivi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e Codice Fiscale e, Partita I.V.A, numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio);
  - \* indicazione del recapito ove si desiderano ricevere le comunicazioni relative alla procedura, se diverso dalla residenza, con l'obbligo di comunicare eventuali variazioni,
  - \* nell'istanza, a pena di improcedibilità, deve essere autecertificato ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.s. m.m. i.i. il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento da parte del richiedente e comunque, nel caso di società, associazioni o organismi collettivi legalmente riconosciuti, dal legale rappresentante, da eventuale altra persona

specificamente preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

**5.** alla istanza devono essere allegati:

- \* copia dell'atto costitutivo, nel caso di società, associazione o altro organismo collettivo e C.C.I.A.A. in validità;
- \* planimetria quotata del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione e relazione relativa a firma di ingegnere, architetto o geometra iscritti all'Albo, contenente tutte le certificazioni relative al soddisfacimento dei requisiti strutturali di cui all'articolo 7, nonché descrivente puntualmente i criteri di qualità in grado di conseguire e di cui sempre al medesimo art. 7. La planimetria del locale dovrà riportare in scala la distinzione degli spazi in cui si svolgono le attività, anche non di somministrazione, con precisa e dimensionata allocazione degli arredi e delle attrezzature in genere.
- \* attestazione a firma di ingegnere, architetto o geometra iscritti all'Albo di conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi, agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico, anche contemplate dal presente regolamento e a quelle relative alle condizioni di sicurezza ai sensi del DLgs 81/08 e s.s.m.m.i.i. e sorvegliabilità.
- \* modello per la registrazione ai sensi del Regolamento C.E. n. 852/2004 in triplice copia;
- \* documentazione attestante il possesso del requisito professionale di cui al predetto art. 3, dal richiedente o da altra persona preposta all'attività di somministrazione;
- \* autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.s. m.m. i.i. sottoscritta dal richiedente e comunque, nel caso di società, associazioni o organismi collettivi legalmente riconosciuti, dal legale rappresentante, in cui si attesti il permanere dei requisiti strutturali di cui all'autorizzazione dell'esercizio per il quale è in corso il trasferimento della gestione o della titolarità, nonché il permanere del punteggio conseguito per l'ottenimento della medesima autorizzazione e di cui ai criteri di qualità all'art. 7 del presente Regolamento.
- \* atto notarile a comprova dell'effettivo trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio di somministrazione.
- \* Ricevuta del versamento di euro 200,00 sul C/C 17035809 intestato al Comune di Somma vesuviana –Servizio Tesoreria- per diritti di istruttoria;

**6.** L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata solo dopo la trasmissione della modello per la registrazione ai sensi del Regolamento C.E. n. 852/2004 all'ASL NA3 SUD competente . In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui alla medesima attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'Ufficio Comunale competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E ' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela.

**7.** Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti allo svolgimento dell'attività è punito con la reclusione da uno a tre anni.

**8.** Le variazioni societarie e di delegato dovranno essere segnalate all'Ufficio Comunale competente, compilando l'apposito modulo predisposto ed effettuando le relative autocertificazioni richieste. Il modello predetto dovrà essere trasmesso all'Ufficio Comunale competente accompagnato dall'atto notarile attestante l'avvenuta variazione societaria, ricorrendo tali condizioni. In caso di variazione di delegato il modello dovrà essere trasmesso all'Ufficio Comunale competente accompagnato dal titolo attestante il requisito professionale del delegato.

## Art. 13

### **Modalità di trasmissione della S.C.I.A. per le attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette a programmazione ai sensi dell'art. 64, DLgs 59/10**

1. L'inizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette a programmazione e di cui al comma 7, art. 64, DLgs 59/ è segnalata all'Ufficio Comunale competente con S.C.I.A., sottoscritta dal richiedente, ai sensi dell'art. 49, comma 4bis della L. 122/10 e comunque, nel caso di società, associazioni o organismi collettivi legalmente riconosciuti, dal legale rappresentante, utilizzando i moduli appositamente predisposti il cui schema è parte integrante del presente regolamento o essere redatta in conformità a tali modelli.
2. Ferme restando le modalità di presentazione di cui al precedente comma 1, la S.C.I.A e la documentazione da allegare alla stessa possono essere presentate anche su supporto informatico.
3. La S.C.I.A per l'inizio delle attività di cui al presente articolo, sottoscritta dal richiedente, e comunque, nel caso di società, associazioni o organismi collettivi legalmente riconosciuti, dal legale rappresentante, deve contenere i seguenti elementi essenziali:
4. generalità del richiedente o del rappresentante legale in caso di società, associazione o altri organismi collettivi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e Codice Fiscale e, Partita I.V.A, numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio);
5. indicazione del recapito ove si desiderano ricevere le comunicazioni relative alla procedura, se diverso dalla residenza, con l'obbligo di comunicare eventuali variazioni,
6. nell'istanza, a pena di improcedibilità, deve essere autecertificato ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.s. m.m. i.i. il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento da parte del richiedente e comunque, nel caso di società, associazioni o organismi collettivi legalmente riconosciuti, dal legale rappresentante, da eventuale altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
7. alla istanza devono essere allegati:
  - \* copia dell'atto costitutivo, nel caso di società, associazione o altro organismo collettivo e C.C.I.A.A in validità;
  - \* planimetria quotata del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione e relazione relativa a firma di ingegnere, architetto o geometra iscritti all'Albo. La planimetria del locale dovrà riportare in scala la distinzione degli spazi in cui si svolgono le attività, anche non di somministrazione, con precisa e dimensionata allocazione degli arredi e delle attrezzature in genere.
  - \* attestazione a firma di ingegnere, architetto o geometra iscritti all'Albo di conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi, agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico, anche contemplate dal presente regolamento e a quelle relative alle condizioni di sicurezza .
  - \* modello per la registrazione ai sensi del Regolamento C.E. n. 852/2004 in triplice copia.
  - \* documentazione attestante il possesso del requisito professionale di cui al predetto art. 3, dal richiedente o da altra persona preposta all'attività di somministrazione.
  - \* Ricevuta del versamento di euro 100,00 sul C/C 17035809 intestato al Comune di Somma vesuviana –Servizio Tesoreria- per diritti di istruttoria;
8. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'Ufficio Comunale competente. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui alla medesima attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'Ufficio Comunale competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un

termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela.

9. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti allo svolgimento dell'attività è punito con la reclusione da uno a tre anni.

#### **Art. 14**

##### **Revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 e' revocata:
  - a. qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
  - b. qualora per il titolare dell'autorizzazione vengano meno i requisiti di cui all' art.3 del presente Regolamento.
  - c. qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai requisiti strutturali ed ai criteri di qualità di cui all'autorizzazione rilasciata ed al presente Regolamento.

#### **Art. 15**

##### **Cessazione dell'attività**

1. Chiunque intenda cessare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande è obbligato a comunicarlo all'Ufficio Comunale competente compilando il modello, il cui schema è stato all'uopo predisposto ed alla consegna contestuale del titolo autorizzativo dell'attività medesima .

#### **Art. 16**

##### **Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica**

1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
2. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può avere durata superiore a quindici giorni; e' fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.

#### **Art. 17**

##### **Sanzioni**

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande senza i titoli autorizzativi di cui al presente Regolamento, oppure quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica le sanzioni amministrative nel rispetto dell'art. 10 della L. 25 agosto 1991, n. 287 e della normativa vigente in materia.

## **Art. 18**

### **Norme Transitorie**

- 1.** Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 1, tipologie A, B, D e già esistenti, non in possesso dei requisiti strutturali di cui all'art. 7 del presente regolamento dovranno conseguire i predetti requisiti entro il termine perentorio di cinque anni a partire dall'approvazione del medesimo regolamento in C.C.